



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 2 del 30.01.2015

OGGETTO: Divieto di circolazione e divieto di sosta bilaterale per esecuzione lavori di allaccio utenza rete gas.

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta in data odierna, ns. prot. n. 486, con la quale la Ditta FALF srl di Levaldigi richiede provvedimento di chiusura strada e divieto di sosta per esecuzione lavori di allaccio rete gas in Via San Francesco d'Assisi n. 4;

Vista l'Autorizzazione per la realizzazione di tali scavi ns. prot. n. 98 del 09/01/2015 a firma del Sindaco di Tarantasca e del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Tarantasca;

Ritenuto opportuno, per la pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento di divieto di transito e di sosta nel tratto di strada interessato

per il seguente periodo: dalle ore 08.00 del giorno 02.02.2015 alle ore 18.00 del giorno 02.02.2015

per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del giorno 02.02.2015

è istituito il divieto di circolazione ed il divieto di sosta bilaterale dei veicoli nella Via San Francesco d'Assisi.

La ditta esecutrice dei lavori, è incaricata della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea;

1) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

2) Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

3) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

4) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

5) A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 30.01.2015



IL SINDACO
GIORDANO Bruna